



EGESIF_14-0038-01

Orientamenti sui piani d'azione comuni

Fondi strutturali e Fondo di coesione 2014-2020

Orientamenti sui piani d'azione comuni

Fondi strutturali e Fondo di coesione 2014-2020

Commissione europea

Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione

Unità E.1

Versione di giugno 2015

Per eventuali aggiornamenti, consultare <http://ec.europa.eu/esf/sco>.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:

"Il presente documento di lavoro è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'Unione, esso fornisce ai colleghi e agli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo o attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei una serie di orientamenti tecnici sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme dell'Unione in quest'ambito. Il suo obiettivo è offrire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in relazione alle suddette norme, al fine di agevolare l'attuazione dei programmi e di incoraggiare le buone pratiche. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale, come pure le decisioni della Commissione."

Né la Commissione europea né alcuna persona che agisca a nome della Commissione europea è responsabile dell'uso che dovesse essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Per utilizzare o riprodurre foto prive di copyright dell'Unione europea, l'autorizzazione deve essere richiesta direttamente al detentore del copyright.

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

**Numero verde unico (*):
00 800 6 7 8 9 10 11**

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2014

ISBN 978-92-79-49881-7 - doi:10.2767/973777 (print)

ISBN 978-92-79-49875-6 - doi:10.2767/094030 (PDF)

© Unione europea, 2015

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Luxembourg

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1. Perché utilizzare i piani d’azione comuni?.....	5
1.2. Quando utilizzare i piani d’azione comuni?.....	5
2. CARATTERISTICHE DI BASE	6
2.1. Il PAC come operazione	6
2.2. Soglia.....	6
2.3. Beneficiari	6
2.4. Ambito del sostegno	7
3. LOGICA D’INTERVENTO	8
3.1. Analisi delle esigenze di sviluppo.....	8
3.2. Progetti previsti	9
3.3. Realizzazioni e risultati.....	9
4. GESTIONE FINANZIARIA, CONTROLLO E AUDIT	11
4.1. Utilizzo delle opzioni di costo semplificate.....	11
4.1.1. Calcolo dei costi	13
4.1.2. Flessibilità finanziaria	13
4.2. Disposizioni in materia di controllo e audit.....	14
4.2.1. Monitoraggio e raccolta dei dati	14
4.2.2. Audit.....	14
5. APPROVAZIONE E MODIFICA	15
5.1. Procedura di presentazione e approvazione del piano.....	15
5.2. Modifica	15

GLOSSARIO

AdG	Autorità di gestione
CD	Comitato direttivo
Costi unitari	Tabelle standard di costi unitari
CTE	Cooperazione territoriale europea
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondi	FSE, FESR e Fondo di coesione
FSE	Fondo sociale europeo
Guida OSC	EGESIF_14-0017 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari
IGJ	(Investment for growth and jobs) investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
IOG	Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
ISCED	International Standard Classification of Education, classificazione internazionale tipo dell'istruzione
Modello per il PAC	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, allegato IV: Formato del modello per il piano d'azione comune (PAC) 2015/207
NEET	(Not in Employment, Education or Training) persone disoccupate e non iscritte a corsi di studio o di formazione
OI	Organismo intermedio
OSC	Opzioni semplificate in materia di costi
PAC	Piano d'azione comune
PMI	Piccole e medie imprese
Programma	Programma operativo
RDC	Regolamento recante disposizioni comuni (regolamento (UE) n. 1303/2013)
Regolamento FSE	Regolamento (UE) n. 1304/2013
TIC	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. INTRODUZIONE

Uno dei principali obiettivi del quadro legislativo per i Fondi strutturali e d'investimento europei relativo al periodo di programmazione 2014-2020 è rafforzare l'attenzione verso i risultati. Nell'ambito della politica di coesione tale obiettivo può essere conseguito, fra l'altro, mediante il ricorso ad un piano d'azione comune (PAC). Il PAC consente agli Stati membri di attuare parti di uno o più programmi utilizzando un approccio orientato ai risultati per la realizzazione di un obiettivo prestabilito. L'attenzione verso i risultati è garantita dalla logica d'intervento coerente del PAC e dal ricorso alle OSC. Indicatori di output e di risultato selezionati sono collegati a costi unitari o a somme forfettarie corrispondenti, consentendo in tal modo l'esecuzione dei pagamenti in base ai livelli di realizzazione. Lo Stato membro che intenda utilizzare un PAC deve innanzitutto concordare tale piano con la Commissione.

La presente nota orientativa è stata predisposta dai servizi della Commissione responsabili dell'attuazione della politica di coesione, in consultazione con i membri del gruppo di lavoro tecnico del FSE⁽¹⁾ e con il gruppo di esperti per i Fondi strutturali e d'investimento europei⁽²⁾. Il suo obiettivo è fornire agli Stati membri alcuni orientamenti in merito al contenuto, alla preparazione e all'attuazione dei PAC, secondo le prescrizioni degli articoli da 104 a 109 dell'RDC. Poiché l'utilizzo dei PAC riguarda vari aspetti dell'attuazione della politica di coesione, il presente documento dovrà essere utilizzato congiuntamente ad altri documenti orientativi pertinenti sulle OSC, sulla logica d'intervento e sugli indicatori.

Gli esempi contenuti nella presente nota orientativa sono forniti a fini esclusivamente informativi e non costituiscono un requisito o una raccomandazione per i PAC attuati nel periodo di programmazione 2014-2020.

1.1. Perché utilizzare i piani d'azione comuni?

I PAC rappresentano una delle modalità attraverso le quali promuovere l'orientamento ai risultati dei Fondi e presentano particolari vantaggi:

- nell'ambito della gestione l'attenzione è rivolta non più alle risorse (input), ma alle realizzazioni (output), ai risultati e al conseguimento di un obiettivo prestabilito;

⁽¹⁾ Il gruppo di lavoro tecnico del FSE è un gruppo di lavoro del comitato FSE istituito ai sensi dell'articolo 163 del TFUE. Il gruppo è stato creato per agevolare lo scambio di informazioni tra la Commissione e le AdG del FSE presso gli Stati membri per quanto riguarda questioni operative di natura tecnica relative alla gestione del FSE.

⁽²⁾ Un gruppo di esperti per l'esecuzione dei programmi adottati e attuati in conformità del quadro di riferimento giuridico per i Fondi strutturali e d'investimento europei, istituito con decisione della Commissione (2014)1875.

- il particolare accento posto sullo sviluppo della logica d'intervento del PAC rappresenta un'ulteriore garanzia dell'adozione di misure adeguate per affrontare un problema esistente;
- i piani d'azione comuni possono costituire uno strumento utile per promuovere il partenariato e un approccio integrato, in quanto possono essere sostenuti da vari programmi e fondi ai fini del conseguimento di un obiettivo prestabilito;
- la gestione finanziaria di un PAC è basata esclusivamente sui costi unitari e sugli importi forfettari definiti nella decisione di approvazione della Commissione; ciò semplifica le modalità di gestione e controllo e riduce il tasso d'errore;
- la decisione di approvazione del PAC offre allo Stato membro interessato una maggiore certezza del diritto rispetto ai sistemi di OSC di cui all'articolo 67 dell'RDC che sono istituiti e giustificati dagli Stati membri senza previa approvazione da parte della Commissione.

1.2. Quando utilizzare i piani d'azione comuni?

La Commissione raccomanda l'utilizzo dei PAC quando:

- gli Stati membri intendono sperimentare e applicare un approccio orientato ai risultati per conseguire alcuni degli obiettivi del loro programma o dei loro programmi;
- una sfida individuata nei documenti di programmazione deve essere affrontata attraverso una serie di azioni complementari;
- è possibile definire le realizzazioni e i risultati attesi e, all'occorrenza, esistono dati attendibili in base ai quali determinare i costi unitari o gli importi forfettari correlati.

In base all'impostazione del PAC, dovrebbe essere possibile definire e giustificare opzioni di costo semplificate per specifici indicatori di output e di risultato del PAC. L'utilizzo dei PAC dovrà essere evitato qualora non sia possibile giustificare i costi associati alle OSC proposte.

Quando un'operazione consiste in un unico progetto, in particolare se il progetto è interamente esternalizzato mediante appalto pubblico, l'utilizzo di un PAC potrebbe determinare un onere amministrativo senza fornire valore aggiunto. Viceversa quando due o più progetti perseguono un obiettivo comune, il PAC potrebbe essere uno strumento idoneo per realizzare il coordinamento tra i progetti e garantire una maggiore attenzione ai risultati. Ad esempio si ritiene che il sostegno per l'attuazione della garanzia per i giovani attraverso l'iniziativa IOG costituisca una buona opportunità per sperimentare l'approccio PAC, data la necessità di integrare una serie di azioni al fine di raggiungere un obiettivo chiaramente definito.

2. CARATTERISTICHE DI BASE

2.1. Il PAC come operazione

L'articolo 104, paragrafo 1, dell'RDC stabilisce che un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestita in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Il PAC può:

- comprendere un progetto o un gruppo di progetti, ma rappresenta una singola operazione;
- ricevere sostegno nell'ambito di uno o più assi prioritari di uno o più programmi;
- essere attuato nell'ambito dell'obiettivo IGJ o dell'obiettivo CTE;
- essere sostenuto dal FSE, dalla IOG, dal FESR e/o dal Fondo di coesione;
- essere sostenuto da uno più Fondi.

Il PAC è soggetto alle medesime norme che si applicano ad altre operazioni realizzate nell'ambito della politica di coesione (ad esempio, i fondi non spesi nell'ambito di un PAC non sono automaticamente "persi" per il programma o i programmi in questione e possono essere utilizzati per altre operazioni), tranne laddove il quadro legislativo stabilisce norme specifiche (ovvero gli articoli da 104 a 109 dell'RDC). Il presente documento orientativo si concentra sui requisiti specifici concernenti l'ambito di applicazione, i beneficiari, il contenuto, la gestione e l'approvazione dei PAC.

2.2. Soglia

L'articolo 104, paragrafo 2, dell'RDC fissa la soglia minima del contributo pubblico a un PAC: la spesa pubblica (definita come contributo pubblico versato al o dal beneficiario in base al piano di finanziamento del PAC) dovrebbe essere pari ad

almeno 10 milioni di EUR o al 20% del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. Esistono due eccezioni a questa regola generale:

- nel caso di un PAC pilota, il sostegno pubblico destinato a ciascun programma può essere ridotto a 5 milioni di EUR. Uno Stato membro può presentare un PAC pilota per programma. In linea di massima, il PAC pilota dovrebbe essere il primo PAC presentato per il programma o per i programmi e dovrebbe essere presentato il prima possibile, anche se può essere proposto in qualunque momento nel corso del periodo. Il PAC pilota dovrebbe prevedere specifiche modalità di diffusione delle informazioni per consentire la condivisione dell'esperienza acquisita nella sua attuazione;
- non esiste una soglia minima per i PAC sostenuti a titolo dell'IOG al fine di promuovere l'utilizzo di questo strumento nelle attività volte a incrementare l'occupazione giovanile.

2.3. Beneficiari

A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, dell'RDC, il beneficiario di un PAC deve essere un organismo di diritto pubblico (quale definito all'articolo 2, paragrafo 10, dell'RDC). Il beneficiario si assume la responsabilità generale del PAC nei confronti delle autorità responsabili dei programmi, ma non ha l'obbligo di attuare da solo ciascun progetto, né ci si aspetta che attui i progetti autonomamente. Altri organismi (pubblici o privati) possono partecipare all'attuazione del PAC in qualità di partner, fornitori o organismi destinatari di una sovvenzione concessa dal beneficiario per l'attuazione di un progetto sostenuto dal PAC. Pertanto il PAC può riunire attori chiave di una zona geografica o di un settore che realizzeranno varie attività nell'ambito del PAC sotto la responsabilità del beneficiario.

Esempio

Un PAC mira ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile in una zona specifica attraverso un gruppo di progetti che costituiscono la base per un partenariato strategico. Il beneficiario del PAC è il servizio pubblico per l'impiego, ma per l'attuazione del PAC viene costituito un partenariato che comprende organizzazioni interessate ad affrontare i problemi legati alla disoccupazione giovanile, ad esempio istituti di formazione, istituti scolastici e organizzazioni dei datori di lavoro. Questi organismi provvederanno ad attuare direttamente alcuni dei progetti.

Anche un'AdG o un OI può essere un beneficiario del PAC, qualora siano state messe in atto le disposizioni necessarie a

garantire la separazione delle funzioni (in conformità dell'articolo 125, paragrafo 7, dell'RDC).

Esempio

Un PAC multifondo è volto a migliorare la produttività delle PMI di uno Stato membro incrementando l'utilizzo delle TIC. Il PAC aiuta le PMI ad acquistare soluzioni di e-business (FESR) e a formare i dipendenti sull'utilizzo dei nuovi prodotti (FSE).

Il beneficiario del PAC è l'AdG del programma FESR-FSE che eroga i finanziamenti. L'AdG prepara la proposta di PAC e la presenta alla Commissione. Una volta ottenuta l'approvazione della Commissione, l'AdG attua il PAC tramite un bando per le PMI. Anche se saranno le PMI ad attuare i singoli progetti nell'ambito del PAC, l'AdG rimane il beneficiario del PAC e se ne assume la responsabilità generale.

A norma dell'articolo 106, paragrafo 8, lettera a), dell'RDC, il beneficiario deve dimostrare la sua competenza nel settore interessato dal PAC e la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria, anche con riguardo agli appalti pubblici e alla gestione dei fondi UE. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a fornire le seguenti informazioni nella proposta di PAC:

- informazioni sulle competenze del beneficiario nel settore oggetto del PAC,
- una sintesi dell'esperienza acquisita dal beneficiario nella gestione di progetti,
- informazioni relative alle eventuali rettifiche finanziarie imposte al beneficiario.

2.4. Ambito del sostegno

Un PAC può essere utilizzato per finanziare progetti che rientrano nell'ambito di applicazione dei Fondi, ad eccezione dei progetti che prevedono la fornitura di infrastrutture (articolo 104, paragrafo 1, dell'RDC). Il ricorso al finanziamento incrociato, previsto all'articolo 98, paragrafo 2, dell'RDC, è possibile, ma deve essere sorvegliato, in quanto gli Stati membri

devono rispettare il massimale del 10% per ciascun asse prioritario (per fondo e per categoria di regione, se pertinente). L'importo erogato nell'ambito del finanziamento incrociato dovrà essere registrato e verificato sulla base dei dati utilizzati per definire il costo unitario/l'importo forfettario. Inoltre non è possibile ricorrere al finanziamento incrociato per la fornitura di infrastrutture.

Qualora, per raggiungere gli obiettivi del PAC, siano necessarie infrastrutture, tale requisito dovrà essere menzionato nella logica d'intervento del PAC (ad esempio come condizione preliminare per taluni progetti). In base all'ambito del programma o dei programmi, tali infrastrutture potranno essere finanziate dai Fondi nell'ambito di un'operazione a se stante, complementare rispetto al PAC.

L'acquisto di attrezzature è ammissibile nell'ambito di un PAC. Sono altresì ammissibili i costi di gestione, purché conformi alle disposizioni in materia di gestione finanziaria del PAC; tali costi saranno rimborsati sulla base di OSC. Qualora non siano conformi a dette disposizioni o siano tali da rendere più complessa l'attuazione, i costi di gestione potranno essere finanziati come operazioni distinte.

3. LOGICA D'INTERVENTO

La logica d'intervento è un elemento fondamentale per sostenere l'approccio orientato ai risultati che caratterizza i PAC, in quanto offre un nesso logico tra il contenuto del PAC e le esigenze di sviluppo e gli obiettivi specifici definiti nei programmi che sostengono il piano d'azione. L'articolo 106 dell'RDC stabilisce che un PAC deve contenere un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo, delle realizzazioni e dei risultati con indicazione dei target intermedi e finali, nonché i (tipi di) progetti previsti. La logica d'intervento deve assicurare che tutti questi elementi siano correlati tra loro in maniera coerente.

I principali elementi della logica d'intervento per il periodo 2014-2020 saranno già stati definiti nei documenti di programmazione. Gli Stati membri avranno prodotto un'analisi delle esigenze di sviluppo nei loro accordi di partenariato, individuato le priorità di finanziamento e selezionato gli obiettivi tematici adeguati per affrontare le esigenze individuate. I programmi avranno dimostrato in che modo le priorità di finanziamento saranno attuate mediante la definizione di obiettivi specifici per ciascuna priorità di investimento, dei tipi di azioni da sostenere e degli indicatori. Poiché un PAC può essere sostenuto da uno o più programmi, ci si aspetta che la sua logica d'intervento ricalchi la logica dei programmi destinati a finanziarlo. Tuttavia il PAC dovrà avere un campo di applicazione più mirato e presentare un maggior livello di dettaglio.

3.1. Analisi delle esigenze di sviluppo

L'analisi delle esigenze di sviluppo dovrà descrivere la problematica o la situazione complessiva che il PAC contribuirà a risolvere e rappresenta pertanto il punto di partenza per formulare la logica d'intervento di un PAC. Essa dovrà ricollegarsi all'analisi contenuta nell'accordo di partenariato e nei programmi, ma dovrà contenere una descrizione più mirata e, ove opportuno, dovrà essere corroborata da dati statistici o di altro tipo. Un PAC può rispondere alle esigenze specifiche di una particolare zona geografica o di uno o più gruppi di destinatari; ciò dovrà riflettersi nell'analisi e, ove necessario, nella sezione specifica del modello per il PAC. Tale sezione dovrà indicare con chiarezza gli obiettivi del programma ai quali il PAC intende contribuire, comprese pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

L'obiettivo generale del PAC e gli eventuali obiettivi specifici saranno fissati sulla base dell'analisi del PAC⁽³⁾. Analogamente agli obiettivi specifici dei programmi, gli obiettivi del PAC⁽⁴⁾ trovano il loro fondamento logico nella descrizione del cambiamento auspicato e della direzione che esso dovrà seguire. Tuttavia poiché il PAC consiste in una singola operazione, i suoi obiettivi dovrebbero essere fissati anche a livello di un'operazione. L'obiettivo generale del PAC dovrebbe riferirsi all'intero PAC, mentre i suoi obiettivi specifici dovrebbero contribuire al raggiungimento dell'obiettivo generale e riferirsi a una parte del PAC.

Esempio

Un PAC IOG, volto ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile in uno Stato membro, persegue i seguenti obiettivi:

obiettivo generale:

Presentare un'offerta a 10 000 NEET di età inferiore a 25 anni nel quadro della garanzia per i giovani;

obiettivi specifici:

1. aumentare le competenze dei NEET di età inferiore ai 25 anni per soddisfare la domanda del mercato del lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori scarsamente qualificati
2. aumentare il numero dei NEET di età compresa tra 20 e 24 anni che hanno avuto una prima esperienza di lavoro
3. aumentare il numero dei NEET di età compresa tra 20 e 24 anni che svolgono un'attività di lavoro autonomo.

⁽³⁾ L'articolo 106, paragrafo 2, dell'RDC fa riferimento agli obiettivi generali e specifici del PAC, stabilendo la necessità di distinguere tra l'obiettivo specifico di un PAC, indicato come "obiettivo specifico del PAC" nel modello per il PAC e nella presente nota, e l'obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento di un programma.

⁽⁴⁾ L'espressione "obiettivi del PAC" comprende l'obiettivo generale del PAC e i suoi obiettivi specifici.

3.2. Progetti previsti

Oltre a definire gli obiettivi del PAC, gli Stati membri devono stabilire quali (tipi di) progetti saranno finanziati e fornire una giustificazione della modalità con cui ciascun progetto contribuirà al conseguimento degli obiettivi del PAC. La

Commissione raccomanda agli Stati membri di presentare una serie di ipotesi di base, ritenute necessarie e sufficienti per raggiungere i risultati attesi del PAC, su cui fondare la proposta di progetti nell'ambito del PAC. In tal modo sarà più facile apportare eventuali modifiche in un secondo tempo qualora le ipotesi si rivelino errate.

Esempio 1

Riprendendo l'esempio di PAC illustrato sopra, sono riportate di seguito alcune delle ipotesi formulate dallo Stato membro in merito ai tipi di progetti che il PAC dovrebbe sostenere e al modo in cui tali progetti contribuiscono agli obiettivi del PAC.

- L'efficace inserimento dei giovani NEET di età inferiore ai 25 anni nel mercato del lavoro richiede un approccio personalizzato.
- Ove opportuno, dovrebbe esistere un pacchetto di misure per i partecipanti al progetto e il PAC dovrebbe consentire ai partecipanti di impegnarsi in una o più attività.
- Il miglioramento delle capacità aumenterà le probabilità di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
- Promuovere una mentalità imprenditoriale e fornire servizi di sostegno all'avviamento di imprese (start-up) è uno dei modi per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Lo Stato membro utilizza tali ipotesi per giustificare i seguenti progetti nell'ambito del PAC:

- offerta di percorsi personalizzati per i partecipanti
- attività di formazione sulle competenze di base
- sostegno all'imprenditorialità.

3.3. Realizzazioni e risultati

I progetti da attuare nell'ambito di un PAC dovranno produrre gli output e i risultati necessari al conseguimento degli obiettivi del PAC. Gli output sono prodotti direttamente o forniti attraverso l'attuazione dei progetti del PAC. Dovranno essere collegati alle attività pianificate e contribuire ai risultati. I risultati dovranno fornire informazioni relative agli effetti diretti del PAC sui partecipanti o sui soggetti coinvolti — ad esempio un cambiamento della situazione lavorativa alla fine della partecipazione al PAC. I risultati dovranno essere collegati agli obiettivi del PAC.

Perché il PAC abbia un fondamento logico, è necessario che gli output e i risultati siano sorretti da una definizione chiara. I target finali e, ove opportuno, i target intermedi dovranno essere quantificati tramite l'impiego di indicatori. Qualora non sia possibile individuare, tramite indicatori di risultato, le realizzazioni

dirette e immediate e la dimensione misurabile dei risultati attesi o qualora non sia possibile quantificare i target finali, l'utilizzo del PAC è sconsigliato.

Anche se alcuni indicatori saranno utilizzati per la gestione finanziaria del PAC (ovvero per i pagamenti effettuati al beneficiario), altri indicatori saranno sviluppati unicamente per finalità di sorveglianza. Gli indicatori utilizzati a fini di sorveglianza dovranno corrispondere agli indicatori definiti per le priorità di investimento dei programmi che rientrano nel PAC, ma potranno anche essere più specifici, in base alla portata del PAC. Per la gestione finanziaria del PAC potrebbe essere preferibile utilizzare indicatori specifici del PAC. Indipendentemente dalla loro finalità, tutti gli indicatori devono essere inclusi nella sezione D.1.3 del modello per il PAC. Per ulteriori orientamenti sugli obblighi riguardanti le relazioni e sugli indicatori, si vedano i documenti orientativi pertinenti in materia di monitoraggio e valutazione⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Documento di orientamento dal titolo "Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy — ESF" (monitoraggio e valutazione della politica europea di coesione — FSE) <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?ca tid=325&langId=it&moreDocuments=yes>
Guidance Document on Monitoring and Evaluation — European Cohesion Fund/European Regional Development Fund, concepts and recommendations (documento di orientamento sul monitoraggio e sulla valutazione, Fondo europeo di coesione/Fondo europeo di sviluppo regionale, concetti e raccomandazioni) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf.

Esempio

Lo Stato membro dell'esempio precedente definisce, per i progetti che saranno attuati nell'ambito del PAC, i seguenti output e risultati:

- **Offerta di percorsi personalizzati per i partecipanti**

Output: NEET di età inferiore ai 25 anni che partecipano alle attività previste dal percorso personalizzato

Risultato: NEET di età inferiore ai 25 anni che partecipano a un progetto di occupazione assistita o che intraprendono studi/corsi di formazione

- **Attività di formazione sulle competenze di base**

Output: NEET di età inferiore ai 25 anni con un titolo di studio di livello ISCED 0, 1 o 2

Risultato: NEET di età inferiore ai 25 anni che ottengono una qualifica di livello ISCED

- **Sostegno all'imprenditorialità**

Output: NEET di età compresa tra 20 e 24 anni che ricevono una consulenza per l'avviamento di un'impresa (start-up)

Risultato (immediato): NEET di età compresa tra 20 e 24 anni che avviano un'impresa (start-up)

Risultato (a lungo termine): NEET di età compresa tra 20 e 24 anni che mantengono una start-up per X mesi

Se è richiesto un livello minimo di qualità per un particolare progetto o se il completamento di un progetto è necessario ai fini dell'avviamento di altre attività del PAC, è possibile definire target intermedi per gli indicatori utilizzati nella gestione finanziaria del progetto. Tali target intermedi dovrebbero riferirsi a un valore specifico di uno o più indicatori che rappresenta il valore minimo necessario perché l'attuazione di un determinato progetto del PAC o di una sua parte possa considerarsi riuscita. Affinché la spesa sostenuta per tale progetto possa essere considerata ammissibile, è necessario che sia raggiunto il target intermedio (ovvero, questo valore minimo

necessario deve essere raggiunto entro la fine dell'attuazione del progetto). Se invece un progetto raggiunge il target intermedio concordato per un particolare indicatore, ma non riesce a conseguire l'obiettivo complessivo, il beneficiario sarà rimborsato in base al livello di conseguimento relativo all'indicatore in questione.

L'utilizzo dei target intermedi e i rispettivi valori dipenderanno dalle attività previste nel PAC. Data la loro incidenza sull'ammissibilità, gli eventuali target intermedi devono essere inclusi nella decisione della Commissione di approvazione del PAC.

Esempio 1

Un progetto compreso in un PAC prevede che 10 000 partecipanti in possesso di un diploma di istruzione secondaria ottengano una qualifica (target finale). L'obiettivo intermedio concordato prevede, nello specifico, che almeno 2 500 partecipanti ottengano una qualifica entro la fine dell'attuazione del PAC. Questo è il valore minimo, riferito all'indicatore, che deve essere raggiunto perché si possa considerare riuscito il progetto e ammissibile la spesa corrispondente.

Qualora, al termine dell'attuazione del progetto, soltanto 2 000 persone abbiano ottenuto una qualifica, il beneficiario non riceverà alcun rimborso, in quanto il target intermedio di 2 500 non sarà stato raggiunto. Se, ad esempio, 3 200 persone avranno ottenuto una qualifica, il beneficiario avrà diritto a un rimborso in base al costo unitario definito per questo progetto (importo per persona che ottiene una qualifica, moltiplicato per 3 200), indipendentemente dal fatto che l'obiettivo generale del PAC sia stato raggiunto o meno.

Esempio 2

Un PAC finanziato a titolo del FESR è volto a creare, nell'arco di cinque anni, una rete di ricerca efficiente che migliorerebbe la cooperazione tra ricercatori di vari istituti di ricerca e all'interno della comunità imprenditoriale. Una fase fondamentale è costituita dalla creazione di una piattaforma elettronica di ricerca dedicata per la condivisione di risultati e di progetti di documenti e per il coinvolgimento della comunità imprenditoriale. L'obiettivo è far sì che almeno X ricercatori/rappresentanti delle imprese visitino la piattaforma ogni settimana entro sei mesi dalla sua creazione. Il conseguimento dell'obiettivo richiede una preparazione concettuale, comprese indagini ecc.

Il costo previsto per la creazione di un'interfaccia e di una piattaforma elettronica visitata da almeno X ricercatori/rappresentanti di imprese ecc. ogni settimana entro 6 mesi dalla sua creazione è di 5 milioni di EUR. Questo è un target intermedio del PAC. La spesa per questo progetto e per i progetti successivi compresi nel PAC sarà ammissibile soltanto quando sarà raggiunto il numero X di visitatori (sulla base di una metodologia dettagliata e concordata).

È prevista un'ulteriore spesa di 3 milioni di EUR per organizzare un numero Y di workshop traenti origine dalla piattaforma di ricerca, cui parteciperanno ricercatori appartenenti ad almeno tre diversi istituti. Sono stati stanziati in bilancio 2 milioni di EUR per la pubblicazione di un numero Z di articoli firmati congiuntamente da ricercatori provenienti da almeno due diversi istituti. Altri 2 milioni di EUR sono previsti per un numero W di corsi di istruzione superiore finalizzati alla diffusione dei risultati delle ricerche. Una volta raggiunto il target intermedio (creazione della piattaforma elettronica visitata da almeno X ricercatori/rappresentanti di imprese), i costi dei workshop, delle pubblicazioni e dei corsi diventeranno ammissibili al rimborso in base ai corrispondenti costi unitari e/o importi forfettari concordati.

4. GESTIONE FINANZIARIA, CONTROLLO E AUDIT

4.1. Utilizzo delle opzioni di costo semplificate⁽⁶⁾

Come prescritto dall'articolo 106, paragrafo 9, dell'RDC, la gestione finanziaria di un PAC è esclusivamente legata al grado di conseguimento degli output e dei risultati. A tal fine è definito un costo unitario o un importo forfettario per uno o più indicatori associati a ciascuno dei progetti del PAC. È così possibile determinare i costi necessari per conseguire i target intermedi e finali relativi agli output e ai risultati del PAC, come stabilito all'articolo 106, paragrafo 9, lettera a), dell'RDC. I progressi realizzati con ciascun progetto determineranno un cambiamento negli indicatori che a loro volta costituiranno la base per il rimborso al beneficiario. L'importo totale dei pagamenti nell'ambito di un PAC corrisponderà al livello finale di realizzazione degli indicatori utilizzati per la sua gestione finanziaria.

I costi di un PAC saranno rimborsati sulla base di una combinazione di indicatori di output e di risultato che saranno diversi per ciascun PAC e potranno variare per i progetti contenuti nel PAC. I costi dei progetti potranno essere rimborsati principalmente sulla base delle realizzazioni, principalmente sulla base dei risultati, oppure sulla base delle realizzazioni e dei risultati.

A norma dell'articolo 106, paragrafo 9, lettera a), dell'RDC, ciascun costo unitario o importo forfettario dovrà essere definito in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, dell'RDC e all'articolo 14 del regolamento FSE. Tuttavia, rispetto alle OSC di cui all'articolo 67 dell'RDC e all'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del regolamento FSE, le disposizioni proposte per i PAC differiscono sotto due aspetti:

- la gestione finanziaria del PAC è basata esclusivamente sui costi unitari e sugli importi forfettari stabiliti nella decisione di approvazione del PAC. La decisione costituisce la base per i flussi finanziari tra la Commissione e lo Stato membro in relazione al PAC. L'attività di controllo e audit della gestione finanziaria del PAC è mirata esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione (articolo 109, paragrafo 2, dell'RDC). Ciò permette di distinguere il rapporto esistente tra la Commissione, lo Stato membro e il beneficiario dal rapporto esistente tra il beneficiario del PAC e gli organismi incaricati dell'attuazione dei progetti del PAC sotto la responsabilità del beneficiario. Pertanto è possibile attuare (parte di) un PAC e utilizzare le OSC anche per progetti che sono realizzati esclusivamente tramite appalti;
- i pagamenti degli importi forfettari non sono soggetti a massimale; pertanto gli Stati membri possono definire importi forfettari superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico.

⁽⁶⁾ Il principale documento di riferimento per la definizione dei costi unitari e degli importi forfettari è la guida della Commissione sulle OSC, segnatamente i capitoli da 3 a 5.

La tabella sotto riportata confronta i diversi sistemi di OSC previsti dal quadro legislativo.

	OSC di cui agli articoli 67 e 68 dell’RDC e all’articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del regolamento FSE	PAC	Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE ⁽⁷⁾ (qualora l’OSC copra tutti i costi dell’operazione e rappresenti un valore prestabilito)
Tipo di OSC	Finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari e importi forfettari.	Tabelle standard di costi unitari e importi forfettari; nessuna soglia per gli importi forfettari.	Tabelle standard di costi unitari e importi forfettari; nessuna soglia per gli importi forfettari.
Approvazione della Commissione	Nessuna approvazione formale.	Approvate nel quadro della decisione relativa al PAC.	Le OSC sono adottate dalla Commissione mediante un atto delegato.
Metodo di calcolo	Calcolo basato su un metodo giusto, equo e verificabile. Impiego di meccanismi esistenti a livello nazionale o dell’UE per una tipologia analoga di operazione e beneficiario. Utilizzo di tassi e metodi definiti nei regolamenti (articolo 67, paragrafo 5, articolo 68 dell’RDC e articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento FSE).	Calcolo basato su un metodo giusto, equo e verificabile. Impiego di meccanismi esistenti a livello nazionale o dell’UE per una tipologia analoga di operazione e beneficiario. Utilizzo di tassi e metodi definiti nei regolamenti (articolo 67, paragrafo 5, articolo 68, paragrafo 2, dell’RDC e articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del regolamento FSE)	I regolamenti non stabiliscono un metodo specifico per la definizione delle OSC di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE. La Commissione intende tuttavia utilizzare le seguenti metodologie: calcolo basato su un metodo giusto, equo e verificabile; impiego di meccanismi esistenti a livello nazionale o dell’UE per una tipologia analoga di operazione e beneficiario; utilizzo di tassi e metodi definiti nei regolamenti.
Rimborsi	I rimborsi tra la Commissione e l’AdG e tra l’AdG e il beneficiario sono basati sul medesimo sistema di OSC.	I rimborsi tra la Commissione e lo Stato membro e tra lo Stato membro e il beneficiario sono basati sul medesimo sistema di OSC. Il beneficiario può applicare una forma diversa di disposizioni finanziarie (ad esempio nel caso degli appalti pubblici), ma sarà rimborsato sulla base di costi unitari/importi forfettari concordati.	I rimborsi tra la Commissione e lo Stato membro e tra lo Stato membro e il beneficiario possono essere calcolati su basi diverse.
Appalti pubblici	Non applicabili ai progetti realizzati esclusivamente tramite appalti pubblici.	Applicabili anche ai progetti realizzati esclusivamente tramite appalti pubblici.	Applicabili anche ai progetti realizzati esclusivamente tramite appalti pubblici.

⁽⁷⁾ Per informazioni più dettagliate, consultare il documento [Guidance on standard scales of unit costs and lump sums adopted in the framework of Article 14\(1\) ESF Regulation](#) (guida alle tabelle standard dei costi unitari e agli importi forfettari adottati nel quadro dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE)

4.1.1. Calcolo dei costi

Gli Stati membri devono includere nelle tabelle I.1.1 e I.1.2 del modello per il PAC tutti gli indicatori che saranno utilizzati per la gestione finanziaria del PAC. Informazioni più dettagliate, compresa una giustificazione di ciascun costo unitario e/o importo forfettario, devono essere fornite nell'allegato (da compilarsi per ciascuna OSC utilizzata). Il grado di dettaglio delle informazioni fornite alla Commissione dipenderà dalla base giuridica utilizzata per calcolare l'ammontare del costo unitario/dell'importo forfettario. Ad esempio se il calcolo è basato su un metodo giusto, equo e verificabile che utilizza dati storici, compresi dati statistici, occorrerà inserire nell'allegato informazioni sul calcolo o sul metodo utilizzato per stabilire i target finali e, ove opportuno, i target intermedi e quindi trasmettere i dati alla Commissione. Non è necessario trasmettere i microdati che tuttavia dovranno essere disponibili su richiesta.

Se i costi unitari o gli importi forfettari si basano sull'articolo 67, paragrafo 5, lettere b) e c), dell'RDC o sull'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento FSE, le informazioni fornite nell'allegato dovranno includere riferimenti al sistema utilizzato e giustificare la sua applicabilità ai progetti del PAC. Qualora un sistema nazionale di tabelle standard di costi unitari sia riutilizzato per il PAC, i dati trasmessi dovranno consentire alla Commissione di verificare se tale sistema era stato applicato a operazioni e beneficiari analoghi e se il sistema applicato al PAC è lo stesso. Tutte le disposizioni relative ai pagamenti dovranno essere chiaramente specificate nella proposta di PAC.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale, i costi unitari e gli importi forfettari potranno essere espressi nella valuta nazionale (la decisione della Commissione preciserà l'ammontare di ciascun costo unitario e/o importo forfettario nella stessa valuta). Ciò servirà a garantire che gli importi non risentano delle fluttuazioni dei tassi di cambio (ad esempio, i costi unitari e gli importi forfettari potranno essere calcolati sulla base di dati statistici espressi nelle valute nazionali e dunque non subiranno

variazioni ogni mese in base al tasso di cambio). Lo Stato membro interessato convertirà in euro la dotazione complessiva per il PAC al tasso di cambio contabile mensile della Commissione (come previsto all'articolo 133, paragrafo 1, dell'RDC) in vigore nel mese durante il quale è stata presentata la proposta di PAC. L'importo in euro così ottenuto sarà considerato il massimo importo che può essere impegnato per il PAC e sarà utilizzato per verificare se sono state raggiunte le soglie obbligatorie relative al PAC. In fase di dichiarazione delle spese alla Commissione, l'articolo 133 dell'RDC si applicherà in maniera analoga ad altri progetti.

Qualora il PAC abbia una durata superiore a un anno, lo Stato membro potrà includere un metodo di adattamento automatico per il calcolo degli importi forfettari o dei costi unitari. Il metodo di adattamento potrà tenere conto dell'inflazione, dell'evoluzione delle retribuzioni o di altri fattori pertinenti (cfr. capitolo 5, sezione 5.5., della guida OSC). In questi casi sarà necessario fornire informazioni sui costi aggiuntivi derivanti dall'adattamento che dovranno essere incluse nella decisione della Commissione.

4.1.2. Flessibilità finanziaria

Su richiesta dello Stato membro, la decisione della Commissione relativa al PAC potrà consentire una qualche forma di flessibilità finanziaria, seppur limitata, nel PAC, fino a un massimo del 10% della dotazione complessiva per le realizzazioni e/o i risultati. Ciò significa che la mancata realizzazione di un indicatore di output potrà essere parzialmente compensata dal superamento degli obiettivi relativi ad un altro indicatore di output. Grazie a questa flessibilità, sarà possibile rimborsare un ulteriore importo fino a un massimo del 10% della dotazione destinata a ciascun indicatore. Vi può inoltre essere flessibilità totale tra gli indicatori, per riflettere livelli diversi di conseguimento dello stesso output o risultato. Tuttavia non è possibile effettuare trasferimenti tra risultati e output o modificare i target intermedi o l'ammontare del costo unitario/dell'importo forfettario senza modificare la decisione della Commissione.

Esempio

Un PAC prevede, tra l'altro, i seguenti costi associati agli output e ai risultati:

- 10 000 EUR sono destinati all'output 1 (10 persone che frequentano un corso di formazione),
- 10 000 EUR sono destinati all'output 2 (follow-up di 100 persone),
- 10 000 EUR sono destinati al risultato 1 (10 persone collocate dopo 3 mesi).

Avvalendosi delle disposizioni in materia di flessibilità, è possibile trasferire fino al 10% degli importi stanziati tra l'output 1 e l'output 2, ma non al risultato 1. Al momento della chiusura, sarà possibile corrispondere i seguenti importi senza modificare il PAC, in base agli obiettivi raggiunti:

- 9 000 EUR per 9 persone frequentanti un corso di formazione,
- 10 500 EUR per il follow-up di 105 persone,
- 10 000 EUR (tetto massimo) per 11 persone collocate dopo 3 mesi.

È importante notare che gli importi non corrisposti nel quadro del PAC per via del mancato raggiungimento di (tutti i) target intermedi/finali non saranno automaticamente "persi" per i programmi in questione. Come per altre operazioni nel quadro della

politica di coesione, i finanziamenti residui possono essere impegnati per altre operazioni finanziate dai programmi (fatte salve le norme di disimpegno automatico o eventuali rettifiche finanziarie).

4.2. Disposizioni in materia di controllo e audit

4.2.1. Monitoraggio e raccolta dei dati

Dato l'approccio ai risultati adottato nella gestione finanziaria, la gestione e il controllo di un PAC saranno incentrati esclusivamente sui dati relativi al conseguimento degli output e dei risultati che sono le condizioni per il pagamento (articolo 109, paragrafo 2, dell'RDC). Pertanto il sistema creato da un beneficiario per la raccolta e la conservazione dei dati deve essere solido e affidabile. La pista di controllo si baserà su tale sistema; pertanto qualunque carenza, ad esempio la mancanza dei dati necessari per giustificare il conseguimento di un output o di un risultato specifico o le differenze nell'interpretazione di un indicatore, potrà dare luogo a rettifiche finanziarie. Un sistema di monitoraggio affidabile a livello del beneficiario è indispensabile, in quanto l'attività di gestione e controllo del PAC sposta l'accento dal controllo della spesa al controllo dei risultati conseguiti. Tuttavia la registrazione degli output e dei risultati potrà rendere necessaria la raccolta di dati a un livello inferiore a quello del beneficiario.

Per evitare potenziali malintesi, tutte le parti interessate devono operare di concerto per adattarsi a questo cambiamento di impostazione piuttosto radicale. Pertanto è essenziale, ad esempio, giungere a un'interpretazione chiara, non equivoca, incontestabile e condivisa di tutti gli aspetti correlati agli indicatori di output e di risultato utilizzati per il rimborso dei costi sostenuti nell'ambito del PAC. Per facilitare tale esercizio, è opportuno che le definizioni di ciascun indicatore siano concordate il prima possibile. La proposta di PAC dovrà indicare

chiaramente, per ciascun indicatore, quali sono gli obiettivi da raggiungere come base per i pagamenti e in che modo sarà dimostrata e documentata la realizzazione degli output e dei risultati.

Anche il PAC è soggetto ai requisiti generali e ai requisiti specifici relativi ai singoli Fondi. Ad esempio i PAC che beneficiano del sostegno del FSE devono raccogliere dati ai fini degli indicatori comuni del FSE.

4.2.2. Audit

Il capitolo 6 della guida sulle OSC fornisce informazioni dettagliate sulle attività di controllo e audit delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari. Per quanto riguarda i PAC, è importante sottolineare che la Commissione provvederà a verificare il metodo di calcolo utilizzato per ciascuno dei costi semplificati nell'ambito della valutazione che precede l'adozione della sua decisione. L'audit di un PAC è mirato esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del PAC; il lavoro svolto dalla Commissione durante il processo di approvazione del PAC non sarà ripetuto.

A norma dell'articolo 109, paragrafo 3, dell'RDC, il beneficiario del PAC può applicare le proprie pratiche contabili, anche qualora ciò determini importi diversi da quelli calcolati per gli importi forfettari e i costi unitari inclusi nella decisione della Commissione (articolo 109, paragrafo 3, dell'RDC). Indipendentemente da eventuali discrepanze negli importi, il beneficiario sarà rimborsato sulla base delle disposizioni contenute nella decisione della Commissione.

5. APPROVAZIONE E MODIFICA

5.1. Procedura di presentazione e approvazione del piano

L'utilizzo dei PAC è facoltativo e i documenti di programmazione non prevedono alcun obbligo di indicare il programmato ricorso ai PAC. Per tale ragione gli Stati membri possono decidere in merito all'ambito della proposta di PAC e al momento più adatto per presentarla. La proposta di PAC può essere presentata al momento della presentazione del programma o dei programmi oppure successivamente durante l'attuazione. Sebbene l'RDC non stabilisca un termine per la presentazione della proposta di PAC e non contenga rigide prescrizioni in ordine alla durata del PAC, gli Stati membri dovranno tenere conto dei seguenti aspetti:

- l'articolo 105, paragrafo 2, dell'RDC stabilisce che un PAC deve coprire parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Si prevede pertanto che il PAC avrà una durata inferiore al programma o ai programmi che lo finanziano e che vi sarà tempo sufficiente per conseguire i risultati attesi;
- l'articolo 105, paragrafo 2, dell'RDC stabilisce inoltre che le realizzazioni e i risultati di un PAC danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del PAC e prima della fine del periodo di attuazione stabilito in detta decisione. Pertanto la Commissione può approvare un PAC soltanto se vi è tempo sufficiente per l'attuazione di tutte le attività pianificate e per il conseguimento dei risultati. In tal modo può essere soddisfatto il requisito per il rimborso del PAC di cui all'articolo 105, paragrafo 2.

Si raccomanda allo Stato membro che intenda attuare un PAC di informare la Commissione almeno tre mesi in anticipo, al fine di facilitare la successiva valutazione del piano.

La proposta di PAC deve basarsi sul modello per il PAC e deve essere trasmessa dallo Stato membro tramite il sistema SFC2014. Il sistema contiene un processo specifico per i PAC che rispecchia il modello per il PAC. Gli Stati membri devono

codificare la parte principale della proposta di PAC nel sistema SFC2014, ad eccezione delle informazioni dettagliate su ciascun costo unitario/importo forfettario, che dovranno essere caricate come file allegati. Qualora la proposta di PAC sia presentata da un organismo diverso da un'AdG o qualora il PAC sia finanziato da vari programmi con il coinvolgimento di diverse AdG, l'approvazione da parte di ciascuna AdG deve essere allegata alla proposta di PAC.

La procedura di valutazione del PAC è descritta all'articolo 107, paragrafi 1 e 2, dell'RDC. In caso di approvazione del PAC, la decisione della Commissione conterrà gli elementi di cui all'articolo 107, paragrafo 3, dell'RDC. Per eventuali modifiche degli elementi indicati nella decisione è necessaria una decisione di modifica della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 108 dell'RDC.

5.2. Modifica

A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera b), dell'RDC, è possibile modificare un PAC "al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace". La Commissione valuterà qualunque proposta di modifica per verificare se essa sia atta a migliorare l'esecuzione efficace del PAC. Le modifiche potranno riguardare, ad esempio, il miglioramento della logica di intervento, con conseguente variazione degli indicatori, la modifica dei target finali in risposta a cambiamenti socioeconomici ecc.

Al fine di richiedere una modifica, il beneficiario deve presentare al comitato direttivo, d'intesa con l'AdG o le AdG dei programmi interessati, una proposta motivata conformemente all'articolo 108 dell'RDC. Qualora il comitato direttivo convalidi la proposta, la stessa autorità che ha presentato la proposta di PAC dovrà presentare la proposta di modifica alla Commissione. L'approvazione del comitato direttivo e dell'AdG pertinente o delle AdG pertinenti dovrà essere allegata alla proposta di modifica. La Commissione valuterà qualunque proposta di modifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'RDC.

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),
chiamando il numero 0080067891011 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(* Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

EGESIF_14-0038-01 – ORIENTAMENTI SUI PIANI D'AZIONE COMUNI – FONDI STRUTTURALI E FONDO DI COESIONE 2014-2020

Gli orientamenti sui piani d'azione comuni (PAC) forniscono informazioni di base sui motivi e i momenti più indicati per l'impiego dei PAC, sulle loro principali caratteristiche e su coloro che possono beneficiarne. Il documento esamina la logica di intervento seguita per i PAC, sottolineando in particolare l'importanza delle realizzazioni e dei risultati dei progetti. La sezione dedicata alla gestione finanziaria, controllo e audit illustra come calcolare i costi e come procedere con il monitoraggio e la raccolta dei dati. L'ultima sezione presenta una panoramica della procedura di presentazione e approvazione del piano.

Puoi scaricare le nostre pubblicazioni o abbonarti gratis su
<http://ec.europa.eu/social/publications>

Se desideri essere regolarmente aggiornato sulla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, iscriviti su <http://ec.europa.eu/social/e-newsletter> per ricevere la newsletter digitale gratuita dell'Europa sociale

<http://ec.europa.eu/social/>



<https://www.facebook.com/socialeurope>



https://twitter.com/EU_Social

